

MARCO BOCCHI

**In (non) *claris fit interpretatio*: gli effetti delle
sentenze pilota sul diritto a un equo processo,
tra revisione del giudicato e
rideterminazione della pena**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Brevi cenni sulla procedura di sentenza pilota. – 3. Il *caso de quo* e il problema della determinazione della natura e degli effetti delle sentenze pilota. – 4. Il contributo della sentenza 46067/2014 alla chiarificazione degli obblighi derivanti dalle sentenze pilota: revisione del processo e rideterminazione della pena inflitta. – 5. Segue: alcuni rilievi critici sul rapporto tra sentenze pilota e obbligo di revisione del giudicato. – 6. Il dialogo a distanza tra Cassazione e Corte europea sugli effetti e i limiti delle sentenze pilota. – 7. Sulla (mancata) interpretazione dell'art. 6 CEDU: obbligo di interpretazione conforme o eccezione di incostituzionalità? 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Il 6 novembre 2014 la VI Sezione penale della Corte di cassazione ha pronunciato una sentenza che riveste particolare importanza¹, perché ha il pregio di fornire un'interpretazione autorevole e sistematica a una questione quanto mai dibattuta: l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi discendenti dalle pronunce della Corte europea dei diritti umani (d'ora innanzi Corte europea) e, più in particolare, dalle cosiddette "sentenze pilota". Con la sentenza in commento, la Cassazione, da una parte, definisce con chiarezza quali pronunce della Corte europea possano definirsi sentenze pilota e quali siano, invece, le sentenze idonee a produrre effetti estensivi nell'ordinamento interno; dall'altra parte, scandisce, con altrettanta nitidezza, una sostanziale differenza tra i diversi obblighi discendenti dall'esecuzione delle sentenze pilota, distinguendo quelli necessari a ottenere la revisione del processo da quelli che consentono una rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato. Infine, la Suprema Corte compie alcune interessanti osservazioni sugli effetti derivanti dalle sentenze pilota, osservazioni che, seppur non del tutto condivisibili, forniscono una valutazione di tali effetti, nel quadro di un dialogo a distanza con i giudici di Strasburgo volto a fare luce sulle conseguenze derivanti da questa importante e sempre più frequente procedura.

Il tema dell'adeguamento degli Stati membri del Consiglio d'Europa alle sentenze pilota emesse dalla Corte europea è, infatti, argomento di estrema attualità che tocca questioni ermeneutiche di ampio respiro, come quella attinente

¹ Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, Scandurra, in *Riv. dir. int.*, 2015, 272.

al c.d. potere di *judicial lawmaking* dei giudici internazionali. È noto, infatti, che l'interpretazione evolutiva della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi la Convenzione) da parte della Corte europea, unita all'abbondante giurisprudenza degli ultimi anni, sono tali da aver indotto la dottrina a interrogarsi ripetutamente sulla reale natura di questo sistema di tutela dei diritti umani², e gli Stati parte a mostrare taluni segni di insofferenza³.

2. Brevi cenni sulla procedura di sentenza pilota

La Corte europea ricorre alla procedura di sentenza pilota quando riceve un numero rilevante di ricorsi relativi alla medesima violazione che assume, pertanto, natura strutturale. Tramite questo meccanismo, i giudici di Strasburgo selezionano un ricorso da trattare in via prioritaria nel quale stabiliscono l'esistenza di una violazione strutturale della Convenzione e indicano allo Stato convenuto le necessarie misure generali da attuare al fine di conformarsi alla pronuncia. La Corte, forse preoccupata da un'eccessiva mole di ricorsi, ha così introdotto una nuova tecnica decisoria in cui la regola formale continua ad essere l'efficacia *inter partes* delle sentenze; tuttavia queste dispiegano conseguenze più ampie sul piano concreto, poiché il dovere di introdurre rimedi generali servirà a risolvere anche tutti gli altri ricorsi pendenti relativi alla

² Il tema dell'evoluzione del sistema giurisdizionale della Corte europea negli anni Novanta è stato abbondantemente approfondito in dottrina. Per quanto concerne l'efficacia estensiva delle sentenze di Strasburgo e gli altri profili trattati nel presente scritto, si veda: FROWEIN, *The Binding Force of ECHR Judgments and its Limits*, in *Human Rights, Democracy and the Rule of Law - Liber Amicorum Luzius Wildhaber*, 2007, 261.; HARMSSEN, *The European Court of Human Rights as a 'Constitutional Court': Definitive Debates and the Dynamics of Reform*, in *Judges, Transition and Human Rights*, 2007, 33; KLEIN, *Should the Binding Effect of the Judgments of the European Court of Human Rights be Extended?*, in *Protecting Human Rights: The European Perspective - Studies in Memory of Rolv Ryssdal*, 2000, 705; LEUPRECHT, *The Execution of Judgments and Decisions*, in *The European System for the Protection of Human Rights*, 1993, 801; PALOMBINO, *Sul potere della Corte europea dei diritti dell'uomo di cancellare un ricorso dal ruolo: in margine ai casi Greens e Pantusheva*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2012, 399; RESS, *The Effect of Decisions and Judgments of the European Court of Human Rights in the Domestic Legal Order*, in *Texas International Law Journal*, 2005, 359; WILDHABER, *A Constitutional Future for the European Court of Human Rights?*, in *Human Rights Law Journal*, 2002, 161.

³ Si veda, a questo proposito, la Dichiarazione di Brighton adottata il 12 aprile 2012 dai 47 Paesi membri del Consiglio d'Europa sul futuro della Convenzione europea. Il testo del documento disponibile sul sito internet www.echr.coe.int, consultato in data 28 settembre 2016. Tale documento, prodotto al termine di una conferenza che ha fatto seguito a quelle analoghe di Interlaken (2010) e di Izmir (2011), evidenzia la rivendicazione dei governi nazionali di un margine maggiore di libertà di condotta nella materia dei diritti fondamentali e l'esigenza di riforme di varia natura tendenti a migliorare il funzionamento del sistema previsto dalla Convenzione europea. Queste istanze si sono tradotte, in parte, nell'adozione dei Protocolli XV e XVI, non ancora entrati in vigore.

medesima violazione, la cui trattazione, nel frattempo, può essere sospesa. Questa prassi, formalizzata oggi nell'art. 61 del Regolamento della Corte (2011) e denominata procedura di sentenza pilota, comporta dunque un ampliamento degli effetti di queste particolari sentenze e le avvicina agli *arrêts régulateurs* della Corte di cassazione francese, ovvero a pronunce aventi valore generale.

Il problema principale connesso all'esecuzione di una sentenza pilota⁴ riguarda l'apprezzamento dei confini entro i quali lo Stato deve riconoscere effetti al dispositivo della pronuncia. Dovendosi, infatti, dare attuazione sul piano nazionale a un obbligo enunciato da un tribunale internazionale, è necessario innanzitutto comprendere il contenuto di quell'obbligo. La percezione dello Stato circa la portata della sentenza pilota non è una questione astratta, ma costituisce un elemento fondamentale per l'esecuzione degli obblighi derivanti da questa pronuncia e, dunque, per la corretta conclusione del procedimento giudiziario attivato dinanzi alla Corte europea.

3. Il caso *de quo* e il problema della determinazione della natura e degli effetti delle sentenze pilota

La sentenza in commento nasce dall'impugnazione promossa dalla parte privata, con cui il ricorrente chiedeva la revisione del processo a suo carico attraverso un articolato ragionamento logico-giuridico che si fonda sui seguenti elementi.

In primo luogo, il diritto a chiedere la revisione del giudicato viene sostenuto sulla base del motivo elaborato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2011. In questa pronuncia, la Consulta, risolvendo il nodo giuridico formatosi in occasione della vicenda giudiziaria inerente al caso Dorigo⁵, ave-

⁴ Sull'esecuzione delle sentenze pilota della Corte europea in Italia si veda, da ultimo: PISAPIA, *Carceri: sentenza pilota della Corte di Strasburgo condanna l'Italia*, in www.questionegiustizia.it; PIRAS, *Sentenze pilota della Corte EDU: quando conformarsi ad esse?*, in www.dirittoegiustizia.it; VIGANÒ, *Pena Illegittima e giudicato. Riflessioni in margine alla pronuncia delle Sezioni unite che chiude la saga dei "fratelli minori" di Scoppola*, in www.penalecontemporaneo.it; LAMARQUE, VIGANÒ, *Sulle ricadute interne della sentenza Scoppola. Ovvero: sul gioco di squadra tra Cassazione e Corte costituzionale nell'adeguamento del nostro ordinamento alle sentenze di Strasburgo*, in www.penalecontemporaneo.it; GAITO, *L'immutabilità della res iudicata: un attributo (non più) imprescindibile?*, in questa *Rivista*, 2013, 1; SALERNO, *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Riv. di diritto inter.*, 2010, 637; LAMBERT ABDELGAWAD, *La Cour Européenne au secours du Comité des ministres pour une meilleure exécution des arrêts «pilote»*, in *Revue trimestrielle des droits de l'homme*, 2005, 203; SACCUCCI, *Obblighi di riparazione e revisione dei processi nella Convenzione europea dei diritti umani*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2002, 618.

⁵ La vicenda Dorigo concerne la revisione di una sentenza passata in giudicato per effetto di una decisione della Corte europea. Nel settembre 1998 la Commissione europea dei diritti dell'uomo dichiarò illegittima la condanna emessa dal giudice italiano, poiché violava il principio del contraddittorio di cui

va sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva la revisione di una sentenza passata in giudicato relativa a un caso in cui la Corte europea abbia successivamente statuito la violazione di un diritto tutelato dalla Convenzione.

In secondo luogo, la possibilità di beneficiare del motivo di revisione, in assenza di una sentenza emessa dalla Corte europea sul caso *de quo*, viene argomentata dall'istante attribuendo natura di sentenza pilota alla pronuncia sul caso Ocalan c. Turchia (2003)⁶. Il ricorrente faceva notare che tale caso presentava significative assonanze con quello in esame, poiché entrambi concernevano l'illegittima limitazione dei colloqui visivi e telefonici con il difensore per i detenuti in regime di detenzione speciale. La rilevanza di questa pronuncia viene sostenuta dal ricorrente anche sulla base del fatto che la Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale la limitazione ai colloqui con il difensore con sentenza n. 143 del 2013, ha effettuato un richiamo *incidenter tantum* proprio alla sentenza Ocalan.

In terzo luogo, il ricorrente si è richiamato alla pertinente giurisprudenza della Corte di cassazione e, in particolare, all'ordinanza n. 34472/2012⁷ e alla sentenza n. 18823/2013⁸ - entrambe sul caso Salvatore Ercolano - secondo cui, in caso di "sentenza pilota sostanziale", chi si trova nelle stesse condizioni di colui che ha presentato ricorso non deve adire nuovamente la Corte europea per ottenere una pronuncia sul suo caso specifico, potendo beneficiare degli effetti *ultra vires* connessi a questo tipo di sentenze. Tale orientamento è, inoltre, condiviso anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210 del 2013, secondo la quale la strada da seguire in questi casi è appunto quella della revisione ai sensi del riformato art. 630 c.p.p.

Così delineate le argomentazioni del ricorrente, possono ora muoversi alcuni rilievi critici relativi a tali doglianze.

Anzitutto, appare opportuno evidenziare come la richiesta di revisione fondata sul motivo introdotto a seguito della sentenza n. 113 del 2011 appaia *ictu oculi* infondata. Infatti, secondo quanto stabilito dalla stessa Corte costituzionale, la possibilità di invocare il nuovo motivo di revisione è limitato ai casi in cui sia intervenuta, nella medesima vicenda oggetto del processo definito con

all'art. 6 della Convenzione. Tuttavia, la decisione europea restò a lungo ineseguita in quanto non esisteva nell'ordinamento italiano un modo per dare attuazione le decisioni della Corte di Strasburgo riguardanti sentenze penali divenute irrevocabili. La situazione venne risolta con la sentenza n. 113 del 2011 che ha rimediato *de facto* al vuoto normativo, dichiarando illegittimo l'art. 630 c.p.p., nella parte in cui non prevede la revisione di una sentenza penale di condanna che violi la Convenzione europea.

⁶ Corte EDU, 12 marzo 2003, Ocalan c. Turchia.

⁷ Cass. Sez. un., 19 aprile 2012, Ercolano, in *Cass. pen.*, 2012, 4015.

⁸ Cass. Sez. VI, 8 settembre 2014, Ercolano, in *Dir. pen. cont.*, 2014, 250.

sentenza passata in giudicato, una pronuncia della Corte europea rispetto alla quale sia necessario adeguarsi. Nel caso di specie, la revisione viene richiesta per consentire l'applicazione non di una sopravvenuta sentenza della Corte europea, ma di una decisione della Corte costituzionale, la n. 143 del 2013⁹, uscendo così dal perimetro delle ipotesi previste dal codice di procedura penale per azionare il nuovo motivo di revisione¹⁰.

Il punto cruciale della strategia difensiva proposta dal ricorrente consiste, tuttavia, nel tentativo di qualificare la pronuncia sul caso Ocalan come sentenza pilota e di invocare gli effetti estensivi riconosciuti a questa procedura. Proprio su tale richiesta si fonda, infatti, la possibilità di ottenere la revisione del giudicato. Il ricorrente sostiene che, sulla base delle misure indicate nel dispositivo della pronuncia e del richiamo effettuato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 143 del 2013, la sentenza sul caso Ocalan sarebbe da qualificare come sentenza pilota. Vi sono, tuttavia, diversi motivi che ostano sia alla possibilità di attribuire la natura di sentenza pilota a tale pronuncia, sia alla possibilità di estenderne gli effetti nell'ordinamento italiano.

Con riferimento al primo aspetto, si noti che, nell'anno di emissione di tale sentenza (2003), la procedura di sentenza pilota non era ancora stata istituita¹¹. Inoltre, anche volendo interpretare in senso ampio i principi espressi nella pronuncia Ocalan, non sembrano configurarsi gli elementi tipici che caratterizzano questa procedura. Mancano, infatti, sia la rilevazione di una violazione strutturale della Convenzione, sia l'indicazione di misure generali da attuare per conformarsi alla sentenza. Del resto, in questo senso si era già espressa la stessa Cassazione, nella sentenza n. 39925/2014, dove il Giudice nomofilattico aveva dichiarato di non ravvisare nella sentenza Ocalan alcuna delle caratteristiche proprie della procedura di sentenza pilota.

⁹ La Corte costituzionale ha sancito in questa occasione l'illegittimità dell'art. 41-*bis* ord. pen., nella parte in cui prevede una limitazione dei colloqui con il difensore per i detenuti in regime di detenzione speciale.

¹⁰ Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, considerato in diritto § 4.

¹¹ Il primo esempio di pronuncia avente i requisiti propri della sentenza pilota è, infatti, il caso *Broniowski* (2004). Per ulteriori approfondimenti sull'impatto di tale pronuncia e i successivi sviluppi giurisprudenziali in tema di sentenza pilota, si veda: GARLICKI, *Broniowski and After: On the Dual Nature of "Pilot Judgments"*, in *Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber amicorum Luzius Wildhaber*, 2007, 177; LAMBERT ABDELGAWAD, *La Cour européenne au secours du Comité des Ministres pour une meilleure exécution des arrêt "pilote" (en marge de l'arrêt Broniowski)*, in *Revue trimestrielle des Droits de l'homme*, 2005, 203; ZAGREBELSKY, *Violazioni strutturali e Convenzione europea dei diritti umani: interrogativi a proposito di Broniowski*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008, 5; ZAGREBELSKY, *Questions autour de Broniowski*, in *Human Rights, Democracy and the Rule of Law: Liber amicorum Luzius Wildhaber*, 2007, 521.

Con riferimento al secondo aspetto, appare poco convincente, stante l'assenza dei requisiti appena richiamati, sostenere che la natura di sentenza pilota fosse stata sostanzialmente riconosciuta dalla Corte costituzionale sulla base del richiamo *incidenter tantum* contenuto nella sentenza n. 143 del 2013. Un tale cenno non è idoneo a configurare un'efficacia *ultra vires* di quella sentenza nell'ordinamento giuridico italiano. Si legge nel passaggio di interesse che: “[s]ignificativo, al riguardo, è che la Corte di Strasburgo - tenuto conto della complessità della singola vicenda giudiziaria nella quale il ricorrente era coinvolto - abbia reputato lesiva del diritto all’equo processo una limitazione che presenta significative assonanze con quella in esame”. Il riferimento ha, quindi, una valenza prettamente argomentativa e non vuole riconoscere effetti estensivi alla sentenza *Ocalan*, ma soltanto richiamare un significativo precedente in tema di lesione del diritto all’equo processo.

Infine, ancora più ardua è la pretesa di estendere *sic et simpliciter* gli effetti di quella pronuncia all'ordinamento italiano, considerando che la sentenza *Ocalan* vedeva la Turchia come Stato parte del procedimento e non l'Italia. È ovvio, infatti, che la destinatarietà della sentenza è un elemento essenziale per la vincolatività della stessa, sicché una pronuncia della Corte europea non può produrre alcun obbligo in capo a uno Stato quando sia stata emessa nei confronti di un altro Stato, nemmeno se si tratti di sentenza pilota. Scrive la Cassazione a riguardo, che “il caso consimile rispetto al quale applicare la c.d. procedura della sentenza pilota non potrebbe che presupporre che la decisione della Corte europea sia stata resa nel medesimo ordinamento, e non un sistema giuridico affatto diverso [...] non potendo la rilevata divergenza valere in un sistema di regole appartenente ad altro Stato, di necessità eterogeneo”¹². Questa impostazione è coerente anche con quanto stabilito dall'art. 61 del Regolamento di procedura della Corte europea. Il primo comma della suddetta disposizione sancisce infatti che “La Corte può decidere di applicare la procedura della sentenza pilota e adottare una sentenza pilota quando i fatti all'origine di un ricorso presentato innanzi ad essa rivelano l'esistenza, nella Parte contraente interessata, di un problema strutturale o sistemico o di un'altra disfunzione simile che ha dato luogo o potrebbe dare luogo alla presentazione di altri ricorsi analoghi”¹³. Parimenti, il terzo comma del medesimo articolo specifica che “La Corte deve indicare nella sentenza pilota da essa

¹² Cass., Sez. VI, 6 novembre 2014, considerato in diritto § 5.3.

¹³ L'inciso “nella parte contraente interessata” assume particolare rilevanza nel caso di specie poiché determina che la procedura di sentenza pilota può applicarsi soltanto in presenza di disfunzioni strutturali riferibili al medesimo Stato parte della controversia e, pertanto, solo nei confronti di quest'ultimo la pronuncia potrà espletare i propri effetti.

adottata la natura del problema strutturale o sistemico o della disfunzione da essa constatata e il tipo di misure riparatorie che la Parte contraente interessata deve prendere a livello interno in applicazione del dispositivo della sentenza¹³; mentre il quinto comma aggiunge che “Quando adotta una sentenza pilota, la Corte può riservarsi in tutto o in parte l’esame della questione dell’equa soddisfazione, in attesa che la Parte contraente convenuta adotti le misure sia individuali che generali indicate nella sentenza”.

Gli obblighi posti con la sentenza pilota riguardano dunque soltanto lo Stato nei confronti dei quali è stata avviata la procedura. Soltanto quest’ultimo è tenuto a prendere le misure riparatorie necessarie a livello interno per dare attuazione alla sentenza, mentre la Corte può riservarsi l’esame della questione dell’equa soddisfazione nell’attesa che lo Stato adempia il suo obbligo.

4. Il contributo della sentenza 46067/2014 alla chiarificazione degli obblighi derivanti dalle sentenze pilota: revisione del processo e rideterminazione della pena inflitta

Sarebbero certamente bastate le considerazioni suesposte a far crollare la strategia difensiva costruita dal ricorrente per chiedere la revisione del processo. Tuttavia, nella declaratoria di inammissibilità, possono scorgersi importanti osservazioni fatte dalla Cassazione non soltanto sugli effetti discendenti dalle sentenze pilota, ma anche sulla possibilità di estendere gli effetti di una sentenza della Corte europea a casi simili non trattati dinanzi ai giudici di Strasburgo.

Come già anticipato, il ricorrente si è richiamato alla rilevante giurisprudenza della Corte costituzionale, sentenza n. 210 del 2013, e della Cassazione, ordinanza 34472/2012 e sentenza 18823/2013¹⁴. Tali orientamenti mostrano come, negli ultimi anni, a fronte di una sostanziale inerzia del legislatore, le massime corti abbiano svolto un ruolo suppletivo volto a dare piena attuazione alle sentenze della Corte europea. Tale ruolo non si risolve nella pronuncia di incostituzionalità (per contrasto con l’art. 117, primo co., Cost.) della normativa oggetto del giudizio della Corte europea ma si estende anche al riconoscimento del potere in capo ai giudici dell’esecuzione di emendare le sentenze passate in giudicato al fine di rideterminare la pena irrogata; ciò per

¹⁴ Come accennato in precedenza, l’ordinanza 34472/12 e la sentenza 18823/13, concernenti il caso Ercolano, sono richiamate dal ricorrente poiché in esse la Suprema Corte ha dato attuazione alla pronuncia della Corte europea sul caso *Scoppola* in altri casi simili e riconducibili a quello trattato dalla Corte, esprimendo un principio di diritto che si chiede di applicare anche al caso *de quo*. Cfr. anche DI BITONTO, *Giudice dell’esecuzione e art. 13 CEDU (argomenti a sostegno delle conclusioni del PM d’udienza disattese da Sez. un. 19 aprile 2012, n. 34472, Ercolano)*, in *Cass. pen.*, 2013, 2511b.

evitare che il condannato soffra ingiustamente il peso di una sanzione applicata sulla base di una norma successivamente dichiarata incostituzionale.

Così, la Cassazione e la Corte costituzionale hanno stabilito che, in caso di "sentenza pilota sostanziale", non v'è bisogno che chi si trova nelle stesse condizioni di colui che ha presentato ricorso adisca nuovamente la Corte europea. Più specificamente, nel caso di specie, il ricorrente pretendeva di applicare il principio di diritto in base al quale le decisioni della Corte europea che evidenziano una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione, assumono rilevanza anche nei processi diversi da quello nell'ambito del quale è intervenuta la pronuncia dei giudici di Strasburgo. In questa decisione, la Cassazione ha ritenuto che i principi espressi nella sentenza della Corte europea sul caso *Scoppola c. Italia* (2009)¹⁵ fossero applicabili anche ad altre fattispecie similari, senza necessità di un previo ricorso a Strasburgo, stante l'obbligo per il giudice nazionale di conformarsi a quanto stabilito dalla Corte europea nel caso da essa trattato.

Il riferimento al caso *Scoppola* è importante perché permette alla Suprema Corte di fare luce sulle conseguenze discendenti dall'attuazione delle sentenze della Corte europea, distinguendo tra obbligo di revisione del processo e obbligo di rideterminazione della pena. Secondo quanto emerge dal testo della sentenza, la Cassazione, riprendendo il caso *Scoppola*, non ignora che le pronunce della Corte europea possono, e in alcuni casi devono, avere effetti anche su vicende analoghe non trattate in sede di ricorso, a prescindere dalla sussistenza del giudizio pilota¹⁶. Infatti, la rilevanza del giudicato della Corte europea può espletare la propria efficacia anche nei confronti di persone che non abbiano adito tale organo giurisdizionale, soltanto quando questi ultimi si trovino nella "medesima condizione sostanziale"¹⁷. Su questo punto, interviene la sentenza in commento, chiarendo che "le stesse Sezioni Unite hanno avvertito che diverso è il caso di una pena rivelatasi illegittima, esclusivamente perché inflitta all'esito di un giudizio ritenuto dalla Corte europea non equo, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione: in questa ipotesi, l'apprezzamento, vertendo su eventuali *errores in procedendo* e implicando valutazioni strettamente correlate alla fattispecie specifica, non può che essere compiuto caso per caso, con l'effetto che il giudicato interno può essere posto in discussione soltanto di fronte ad un vincolante *dictum* della Corte di Strasburgo sulla medesima fattispecie". In linea con quanto sostenuto dalla Corte Suprema, anche

¹⁵ Corte EDU, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*.

¹⁶ Cass, Sez. VI, 6 novembre 2014, considerato in diritto § 5.5.

¹⁷ Cfr. *Supra*.

il Giudice delle leggi, nella pronuncia richiamata, aveva condiviso un simile orientamento, rilevando che “si tratta, com’è chiaro, di una conclusione che riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui si debba applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva”¹⁸.

Nel caso di specie emerge, allora, una significativa distinzione tra obbligo di revisione del giudicato e obbligo di rideterminazione della pena. Infatti, secondo la Cassazione, solamente in quest’ultimo caso il giudice interno può intervenire anche con riferimento a casi non trattati direttamente dalla Corte europea che presentino le “medesime condizioni sostanziali” del ricorso da essa affrontato e deciso. Diversamente, il nuovo motivo di revisione ex art. 630 c.p.p. ha natura di rimedio straordinario che può invocarsi soltanto a seguito di una pronuncia dichiarativa della violazione del diritto all’equo processo emessa dalla Corte europea in quel caso specifico. Ne consegue, pertanto, che nell’ambito di una sentenza pilota dichiarativa della violazione dell’art. 6 della Convenzione, che indichi come misura generale l’obbligo di revisione di tutti i processi definiti con sentenza passata in giudicato, la Cassazione ritiene tale rimedio non conforme all’ordinamento italiano¹⁹.

5. Segue: alcuni rilievi critici sul rapporto tra sentenze pilota e obbligo di revisione del giudicato

La sentenza n. 46067 del 2014 offre dunque lo spunto per svolgere ulteriori riflessioni in merito alla questione attinente al rapporto tra obbligo di revisione di sentenze passate in giudicato ed effetti derivanti dalla sentenza pilota. Nonostante la conclusione negativa sostenuta dalla Cassazione circa la possibilità di riaprire processi definitivi a seguito di una sentenza pilota che preveda l’obbligo di revisione come misura generale da attuare, la questione deve essere posta in termini critici e tenere conto dei diversi interessi in gioco. Da una parte, come statuito nella sentenza, la natura straordinaria di questo mezzo di impugnazione suggerirebbe di escludere tale eventualità, in ragione della sussistenza del principio di tassatività dei motivi idonei a proporre revisione. La specialità di tale istituto impone, infatti, di valutare con estrema cautela ogni interpretazione estensiva della sua applicabilità, poiché ciò andrebbe a

¹⁸ Corte cost., n. 210 del 2013, considerato in diritto § 8.

¹⁹ Infatti, come rileva la Cassazione nella sentenza in commento, senza tuttavia chiarire ulteriormente il senso del proprio richiamo, la possibilità di invocare gli effetti della sentenza pilota per chiedere la revisione di sentenze passate in giudicato tramite il nuovo motivo ex art. 630 c.p.p. risulta impraticabile. Cfr. considerato in diritto § 4.

incidere significativamente sui valori di certezza e di stabilità del giudicato. Dall'altra parte, non sembra però possibile sostenere che una intervenuta pronuncia della Corte europea che dichiari la violazione di un diritto fondamentale tutelato dalla Convenzione possa rimanere ineseguita a causa di un ostacolo di natura procedurale che si sovrappone alla sua esecuzione: a questo proposito, poco cambia che la violazione sia stata dichiarata con una pronuncia adottata tramite la procedura di sentenza pilota o meno. Tuttavia, in presenza di una sentenza pilota, tutti i casi riconducibili alla stessa violazione dovrebbero poter invocare lo strumento della revisione se esso rappresenta il rimedio generale indicato dalla Corte nel caso da essa deciso. Altrimenti, la mancata applicazione della misura generale nei casi identici porterebbe a una parziale inesecuzione della sentenza pilota cui conseguirebbe la riapertura di tutti i procedimenti sospesi. Così, per scongiurare tale eventualità, che avrebbe effetti deleteri sul principio di certezza del diritto, si rendono necessarie due operazioni. La prima consiste nel riconoscere la possibilità di invocare la revisione soltanto ai casi decisi dopo l'adozione della procedura di sentenza pilota. La seconda comporta invece un'attenta valutazione dei casi simili da parte del giudice interno, tesa a limitare la possibilità di invocare la revisione soltanto ai casi che presentino le medesime situazioni sostanziali rispetto al caso deciso dalla Corte europea.

Una lettura di questo tipo sarebbe in grado di temperare equamente sia la necessità di non incidere negativamente sul principio di certezza del diritto, sia quella di soddisfare l'esigenza di dialogo tra Corte europea e supreme giurisdizioni statali, senza il quale il sistema multilivello di tutela dei diritti umani è destinato a incepparsi.

Del resto, anche l'obiezione poc'anzi sollevata, secondo la quale nessuna rilevanza può avere un giudizio pilota nei confronti di un altro Stato, sembra essere messa in discussione, nel quadro di un sistema giuridico in evoluzione costante come quello di tutela dei diritti umani. Significative sono, a tal proposito, le parole dall'ex Presidente della Corte europea, Jean Paul Costa, secondo cui *"Il n'est plus acceptable qu'un Etat ne tire pas, le plus tôt possible, les conséquences d'un arrêt concluant à une violation de la Convention par un autre Etat lorsque son ordre juridique comporte le même problème"*²⁰.

6. Il dialogo a distanza tra Cassazione e Corte europea sugli effetti e i limiti delle sentenze pilota

²⁰ Memorandum del Presidente della Corte europea dei diritti umani, 3 luglio 2009. Il testo del memorandum è reperibile in www.assembly.coe.int.

La sentenza 46067/2014 costituisce, dunque, un importante intervento esplicativo degli effetti discendenti dall'esecuzione delle sentenze pilota, distinguendo tra obbligo di revisione del giudicato e obbligo di rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato.

Essendo la procedura di sentenza pilota una prassi giudiziale che non trova una normazione specifica nella Convenzione, essa viene utilizzata dalla Corte europea in modo estremamente flessibile. Ne deriva che la sua applicazione, così come i suoi effetti, variano significativamente a seconda del caso concreto. Tenendo conto di queste caratteristiche, la sensazione che si ricava dalla lettura della sentenza in commento è quella del tentativo della Cassazione di instaurare un dialogo a distanza con la Corte europea, al fine di meglio delimitare gli effetti derivanti da questa procedura.

Il dispositivo della sentenza non riporta, infatti, alcun contenuto rivoluzionario e, anzi, richiama spesso il Regolamento della Corte per illustrare la disciplina della sentenza pilota, mostrando di condividere l'impostazione data a questa procedura dalla Corte europea. Tuttavia, a fronte di una generale concordanza tra le due Corti, può evincersi una tangibile riluttanza della Cassazione a condividere potenziali orientamenti estensivi di tale disciplina.

È noto, invero, come la Corte europea, nel suo ruolo di giudice internazionale di tutela dei diritti umani, tenda a fornire interpretazioni estensive non solo dei diritti protetti dalla Convenzione, ma anche delle sue prerogative funzionali, volte a garantire la salvaguardia di tali diritti. Sottolineando i limiti posti all'efficacia della procedura di sentenza pilota, la Cassazione sembra dunque voler dialogare con la Corte europea, riconoscendo, da una parte, la conformità dell'ordinamento giuridico italiano alla procedura di sentenza pilota, e, dall'altra, lasciando intuire di non essere disposta ad accettare ampliamenti in via pretoria di questa disciplina.

Queste considerazioni permettono di inserire la sentenza in commento nel solco già tracciato dalle giurisprudenze delle massime corti di altri Stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui spicca, in primo luogo, il Tribunale costituzionale tedesco. Come noto, il *Bundesverfassungsgericht* (BVerfGE) si è sovente espresso sull'efficacia e sull'esecuzione delle sentenze di corti internazionali e sovranazionali nell'ordinamento nazionale, rivendicando con forza il proprio ruolo di garante del rispetto dei diritti fondamentali tutelati dalla Legge Fondamentale tedesca e chiarendo i limiti entro i quali perimetrare gli obblighi derivanti da sentenze internazionali che incidano su tali diritti e, più in generale, sul complesso normativo interno. Riprendendo un precedente

ormai datato²¹, il Tribunale costituzionale tedesco ha elaborato per primo, nella sentenza n. 1481/04²², un orientamento restrittivo dei limiti agli effetti nel diritto interno delle sentenze della Corte europea, con riferimento ai processi aventi a oggetto il medesimo *petitum*. Giova qui sottolineare il carattere fortemente preventivo di tale pronuncia, emessa proprio agli albori dell'iter giurisprudenziale intrapreso dalla Corte europea che poi porterà all'istituzione della sentenza pilota. In questa pronuncia, il BVerfGE, specularmente a quanto farà la Cassazione italiana dieci anni dopo, pone, infatti, limiti all'esecuzione delle sentenze della Corte europea, stabilendo che il giudice interno ha soltanto l'obbligo di interpretare la norma interna conformemente con la sentenza internazionale, ma che la prima deve sempre prevalere tutte le volte in cui emerga un contrasto.

In conclusione, se la procedura di sentenza pilota può porre dubbi circa la sua compatibilità con il principio di sussidiarietà che regola i rapporti tra Corte europea e corti statali, nonché con la dottrina del margine di apprezzamento²³, la sentenza 46067/2014 respinge l'idea che una simile procedura possa

²¹ Pakelli-Beschluß (2 BvR 336/85) dell'11 ottobre 1985, in *dejure.org*.

²² 2 BvR 1481/04 del 14 ottobre 2004, in *www.bundesverfassungsgericht.de*.

²³ La teoria del margine di apprezzamento degli Stati corrisponde a un atteggiamento che la dottrina maggioritaria qualifica come *self-restraint* da parte della Corte europea. Infatti, detta teoria consente che i giudici di Strasburgo possano non riconoscere violazioni della Convenzione nei casi in cui una misura statale risulti di dubbia compatibilità con una disposizione convenzionale, sulla base della constatazione che è lo stesso sistema convenzionale a consentire agli Stati di fare uso di un certo margine di apprezzamento con riferimento alla portata delle deroghe e delle clausole di interferenza previste per armonizzare il diritto CEDU con il diritto interno. In questo senso, si vedano i contributi di: CINELLI, *Corte europea dei diritti dell'uomo, Corte costituzionale italiana e margine di apprezzamento*, in *Rivista di diritto internazionale*, cit.; SALERNO, *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, cit.; SCIARABBA, *Il ruolo delle corti costituzionali nella giurisprudenza della Corte edu: considerazioni sulla dottrina del margine di apprezzamento*, in *All'incrocio tra Costituzione e Cedu*, a cura di Bin, Brunelli, Pugiotto, Veronesi, Torino, 2007, 235; GARDINO CARLI, *Stati e Corte europea di Strasburgo nel sistema di protezione dei diritti dell'uomo*, Milano, 2005, 17; GAJA, *Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea: una relazione complessa*, in *La difficile Costituzione europea*, a cura di De Siervo, Bologna, 2001, 211; GALETTA, *Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fra principio di necessità e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su contenuti e rilevanza effettiva del principio*, in *Rivista it. di dir. pub. com.*, 1999, 743. Con riferimento al problema del contrasto tra gli obblighi assunti dagli Stati in virtù della loro adesione alla Convenzione europea e il legittimo esercizio della sovranità degli Stati stessi, si vedano, invece, i contributi di: GREER, *The margin of appreciation and discretion under the European Convention on Human Rights*, Council of Europe, Londra, 2000; KASTANAS, *Unité et diversité: notion autonomes et marge d'appréciation des états dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 1996; LUGATO, *Riflessioni sulla base giuridica del margine di apprezzamento statale nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2012, 359; SAPIENZA, *L'interpretazione della Convenzione europea tra margine di apprezzamento statale e vincolo di interpretazione conforme. Profili sistematici*, in *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo e il giudice italiano*, a cura di Salerno, Sapienza, Torino, 2011; SA-

sminuire ulteriormente il ruolo del giudice interno. Il senso della pronuncia della Cassazione, visto in una prospettiva ampia, sembra essere quello di opporsi a una progressiva erosione del potere riservato ai giudici nazionali. In dottrina si è parlato, a tal proposito, di efficacia extraprocessuale delle sentenze della Corte europea²⁴. Sebbene, come chiarito dalla stessa Corte europea, la Convenzione non possa introdurre modifiche di alcun genere all'interno di ciascun ordinamento²⁵, è indubbio che a livello europeo è da tempo in atto un processo evolutivo che ha fortemente influenzato le decisioni nazionali in tema di tutela dei diritti umani. In questo senso, l'introduzione della procedura di sentenza pilota è soltanto l'ultima importante modifica introdotta nel meccanismo giurisdizionale di tutela internazionale dei diritti umani. Tuttavia, quando questo processo evolutivo si sviluppa in una direzione che rischia di estendersi troppo oltre il dato normativo, tale circostanza può essere percepita dalle corti nazionali come una minaccia alle proprie prerogative giurisdizionali.

La Cassazione è così intervenuta per chiarire che esiste sempre un limite a tale evoluzione.

7. Sulla (mancata) interpretazione dell'art. 6 CEDU: obbligo di interpretazione conforme o eccezione di incostituzionalità?

La sentenza 46067/2014 se, da una parte, ha il pregio di fornire una chiara interpretazione degli obblighi derivanti dalle sentenze pilota, dall'altra, sembra essere un'occasione persa per far luce su un altro punto controverso che spesso contrappone la visione dei giudici di Strasburgo da quella delle corti nazionali: l'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione. Sorprende, infatti, che, nella pronuncia in commento, la Suprema Corte non si sia domandata se la sentenza n. 143 del 2013 della Corte costituzionale con cui è stata sancita l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-*bis* ord. pen., nella parte in cui prevede limitazioni ai colloqui difensivi per i detenuti sottoposti a regime di detenzione speciale, coprisse anche il caso di specie o se pure non persistesse un dubbio di costituzionalità di tale norma alla luce dell'art. 117 Cost. integra-

PIENZA, *Sul margine d'apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Milano, 1991.

²⁴ In tema di efficacia extraprocessuale, o indiretta, delle sentenze della Corte europea e di adattamento degli Stati agli orientamenti seguiti dalla giurisprudenza di Strasburgo, si rimanda al contributo di: CAPONI, *Corti europee e giudicati nazionali*, in www.personaedanno.it.

²⁵ Ancora valido è, a questo proposito, quanto affermato dalla Corte nella sentenza sul caso *Belilos c. Svizzera* (1989) in cui si legge che “*la Convention ne l'habilite pas à enjoindre [à l'Etat] de modifier sa législation*”, in quanto “*son arrêt laissent à l'Etat concerné le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s'acquitter de l'obligation qui découle pour lui de l'article 53*”.

to dall'art. 6 Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea. Sotto questo profilo, occorre, infatti, rammentare che la tutela del diritto all'equo processo offerta dall'art. 6 della Convenzione come parametro integrativo dell'art. 117 Cost. non ha ancora oggi trovato una soddisfacente soluzione a causa delle diverse interpretazioni cui sovente pervengono la Corte europea e la Corte costituzionale²⁶.

Secondo la giurisprudenza di quest'ultima, le norme di adattamento alla Convenzione costituiscono una fonte sub-costituzionale e devono essere interpretate alla luce della giurisprudenza della Corte europea. Conseguentemente, qualora emergesse che una norma costituzionale e una norma convenzionale si pongano in antinomia oppure, come potrebbe prospettarsi nel caso di specie, garantiscano una diversa tutela al medesimo diritto, tale contrasto²⁷ andrebbe risolto tenendo conto di due principi. Da una parte, lo schema delineato dalle sentenze della Consulta n. 348 e 349 del 2007 attribuisce alle norme della Convenzione un rango inferiore rispetto a quelle della Costituzione, definendole "norme interposte"²⁸. Deriva da ciò la possibilità che un determinato diritto fondamentale, ampliato dall'interpretazione che ne fornisce la Corte europea, possa essere sacrificato, nel caso concreto, in favore di altri diritti costituzionalmente garantiti e ritenuti prevalenti. Infatti, come affermato dalla stessa Corte costituzionale, l'esigenza, in tali casi, è quella di

²⁶ Particolarmente significativa è, ad esempio, la diversa interpretazione fornita dalle due corti in tema di leggi retroattive di interpretazione autentica. In tale ambito, la Corte europea, dopo aver rivendicato il proprio ruolo di unica interprete della Convenzione, ha dichiarato la violazione dell'art. 6 da parte dello Stato italiano che aveva effettuato interventi legislativi al fine di modificare l'esito di alcuni giudizi pendenti. Tuttavia, la Consulta, presso cui la medesima normativa era sottoposta al vaglio di legittimità, nella sentenza n. 264 del 2012, non è giunta alle medesime conclusioni. Essa si è dapprima rifiutata di integrare il parametro di costituzionalità di cui all'art. 117 Cost. con l'art. 6 della Convenzione, così come interpretato nel caso Maggio, e ha poi deciso la questione favorendo il rispetto di altri diritti protetti dalla Costituzione, riservandosi altresì il ruolo di giudice di ultima istanza circa le garanzie dei diritti tutelati dal sistema costituzionale nel suo complesso.

²⁷ La Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 49 del 2015, ha precisato che il carattere sub-costituzionale della Convenzione europea impone un raffronto tra le regole da essa ricavate e la Costituzione, e che l'eventuale dubbio di costituzionalità da ciò derivato deve venire prospettato con riferimento alla legge nazionale di adattamento (nella fattispecie, la legge n. 848 del 1955) e non alla disposizione della Convenzione.

²⁸ Seppur utilizzando una terminologia parzialmente differente, le sentenze n. 348 e 349 del 2007 individuano nell'art. 117 Cost., nella parte in cui afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto degli obblighi internazionali, l'unico parametro sulla base del quale conferire alle norme della Convenzione un rango sovraordinato rispetto alla legge ordinaria con essa in contrasto. In particolare, l'art. 117 Cost. eleverebbe a parametro interposto la legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione stessa (legge n. 848 del 1955) e, attraverso quest'ultima, le singole norme convenzionali, purché non contrastanti con i principi fondamentali della Costituzione italiana. Cfr. anche SALERNO, *La garanzia costituzionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, cit.

operare un “corretto bilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispetto degli obblighi internazionali voluto dalla Costituzione e quella di evitare che ciò possa comportare per altro verso un *vulnus* alla Costituzione stessa”²⁹. D’altra parte, la Consulta riconosce però, nella sentenza n. 317 del 2009, che il principio ispiratore volto a regolare gli eventuali conflitti tra Costituzione e Convenzione, è sempre quello della “massima tutela del diritto invocato”³⁰. Proprio con riferimento all’interpretazione delle norme convenzionali si registra, allora, una sostanziale divergenza tra Corte europea e Corte costituzionale, che talvolta conduce a pronunce ambigue e discordanti.

Nel caso in esame, la Cassazione non ha offerto una propria valutazione sulla questione dell’integrazione dell’art. 117 Cost. con l’art 6 della Convenzione, così come interpretato dalla Corte europea nel caso Ocalan, e non si è posta dunque nemmeno il problema di valutare se l’art. 41-*bis* ord. pen. offrisse, nel caso di specie, tutte le garanzie idonee a rispettare il diritto all’equo processo dell’imputato. Il silenzio della Suprema Corte circa l’effettiva possibilità di ampliare il diritto all’equo processo così come delineato nella sentenza Ocalan lascia insoddisfatti, ma permette comunque di fare alcune riflessioni sul punto.

Muovendo dalle rilevanti pronunce della Consulta emerge con chiarezza che le norme convenzionali possono cedere pur davanti ad altri interessi costituzionalmente garantiti. Questo può avvenire con riferimento a tutte le disposizioni contenute nella Costituzione e non solamente con i suoi principi supremi³¹, come avviene invece in relazione al diritto dell’Unione Europea e al sistema del Concordato. Invece, le ragioni che possono portare all’estensione di un diritto tutelato dalla Convenzione nell’interpretazione che ne dà la Corte europea sono da ricercarsi nel concetto di massima espansione delle tutele nel quale deve essere compreso “il necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela”³² e il risultato finale dell’integrazione delle garanzie dell’ordinamento “deve essere di segno positivo, nel senso che dall’incidenza della singola norma CEDU sulla legislazione italiana deve derivare un plus di tutela per tutto il sistema dei diritti fondamentali”³³.

Alla luce di tali considerazioni, si tratta allora di chiarire due aspetti importan-

²⁹ Corte cost. n. 349 del 2007, considerato in diritto § 6.2.

³⁰ Corte cost. n. 317 del 2009, considerato in diritto § 7.

³¹ Si veda, tra le altre, Corte cost. n. 348 del 2007, considerato in diritto § 4.7.

³² Corte cost. n. 317 del 2009, considerato in diritto § 9.

³³ Corte cost. n. 317 del 2009, considerato in diritto § 9.

ti della vicenda in commento. In primo luogo, bisogna chiedersi se la Cassazione avesse dovuto interrogarsi sul se l'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla sentenza sul caso Ocalan, offrisse una tutela più ampia del diritto all'equo processo tale da poter far ragionevolmente ritenere che, se fosse stata accordata, avrebbe permesso di riparare a un *vulnus* al diritto di difesa del ricorrente. In secondo luogo, bisogna chiarire se, nel caso di specie, la situazione del ricorrente potesse rientrare nei casi coperti dalla pronuncia n. 143 del 2013 oppure se, nonostante detta pronuncia, la limitazione ai colloqui difensivi subita dall'istante potesse ancora configurare una violazione al suo diritto di difesa.

Sotto questi profili, occorre allora valutare se la questione potesse risolversi tramite interpretazione conforme della norma interna alla norma convenzionale, oppure se sussistesse un'effettiva antinomia tra le due norme tale da giustificare la richiesta di uno scrutinio di legittimità costituzionale. Come noto, il giudice interno, prima di sollevare questione di legittimità costituzionale, è tenuto a valutare se non sia consentita un'interpretazione della disposizione interna coerente con il principio contenuto nella norma convenzionale³⁴. L'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice interno di favorire, tra le varie interpretazioni possibili della norma interna, quella più vicina alla norma convenzionale. Nella sentenza in commento, la Cassazione ha ritenuto che, essendo la sentenza sul caso Ocalan rivolta ad un altro Stato, essa non rilevasse in alcuna misura ai fini della decisione sul caso in esame. Tuttavia, a una più attenta analisi non può sfuggire che le due vicende concrete presentino innegabili elementi comuni. In questo senso, l'interpretazione che la Corte europea dà dell'art. 6 nella pronuncia sul caso Ocalan avrebbe potuto risultare rilevante anche nel caso di specie e indurre il giudice interno a interpretare la legge italiana conformemente a quanto statuito in questa sentenza. Infatti, se è vero che una violazione della Convenzione non può che essere perpetrata secondo modalità differenti da uno Stato all'altro a causa delle peculiarità proprie di ogni ordinamento giuridico, è anche vero che il diritto all'equo processo tutelato dall'art. 6 della Convenzione ha un contenuto in gran parte identico per ciascun Stato parte. Inoltre, la Corte costituzionale nella sentenza

³⁴ Come si evince dalle rilevanti pronunce della Corte costituzionale, nessun dubbio sussiste sulla doverosità di esperire una previa valutazione di conformità della norma nazionale alla norma convenzionale rispetto al sollevamento di una questione di legittimità costituzionale. In questo senso, sia nelle sentenze 348 e 349 del 2007 sia nella sentenza n. 264 del 2012, la Corte ha stabilito che lo scrutinio di legittimità può essere invocato soltanto qualora vi sia un effettivo contrasto non risolvibile in via interpretativa tra la norma interna e la norma convenzionale, come interpretata dalla Corte europea e assunta quale fonte integratrice del parametro di cui all'art. 117 Cost.

n. 264 del 2012, nella parte in cui afferma che le norme convenzionali sono da interpretarsi nel significato loro attribuito dalla Corte europea nelle relative sentenze, non distingue tra quelle emesse nei confronti dell'Italia e quelle pronunciate nei confronti di uno Stato estero. Ne consegue che, qualora la Cassazione avesse preso in considerazione la sentenza Ocalan, quest'ultima avrebbe potuto essere utile per comprendere il contenuto dell'art. 6 e, quindi, la sua portata anche nel caso in esame. Tuttavia, è anche vero che, nel caso di specie, non sembra che l'interpretazione dell'art. 6 offerta dalla Corte europea in tale pronuncia configuri una tutela ulteriore del diritto all'equo processo rispetto a quanto non sia già garantito nell'ordinamento italiano. Infatti, dopo gli interventi della Corte costituzionale che hanno dichiarato l'incostituzionalità della limitazione ai colloqui con il difensore per i condannati a regime carcerario speciale ai sensi dell'art. 41-*bis* ord. pen. (sentenza n. 143 del 2013) e l'introduzione del nuovo motivo di revisione ex art. 630 c.p.p. (sentenza n. 113 del 2011) a seguito della sentenza sul caso Scoppola, le norme interne richiamate dal ricorrente paiono essere pienamente in linea con la tutela del diritto all'equo processo garantita dalla Convenzione. Per tale motivo, non sembrano allora sussistere i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale per invocare un giudizio di costituzionalità per contrasto tra la normativa interna e la Convenzione. Pertanto, la questione della compatibilità tra la norma interna e la norma convenzionale avrebbe potuto risolversi in via di interpretazione conforme.

D'altra parte, l'obbligo di interpretazione conforme non è imposto dalla Corte europea³⁵, bensì dalla stessa Corte costituzionale italiana³⁶. La Corte europea non possiede nemmeno gli strumenti per poter comunicare con i giudici nazionali, mancando, ad oggi, un meccanismo di rinvio pregiudiziale simile a quello previsto dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Infatti, sebbene il Protocollo XVI³⁷ alla Convenzione europea

³⁵ Diversamente da quanto accade, per esempio, con riferimento alle norme costituzionali e alle norme di diritto dell'Unione Europea in cui sono, rispettivamente, la Consulta e la Corte di Giustizia a sostenere l'esistenza di tale obbligo. Cfr. BARATTA, *Il telos dell'interpretazione conforme all'acquis dell'Unione*, in *Rivista di diritto internazionale*, 2015, 28; La Corte europea non fa, invece, mai cenno all'obbligo di interpretazione conforme, pur avendo affermato, in molteplici occasioni, di essere chiamata a verificare se il modo in cui il diritto interno è interpretato produce conseguenze conformi alla Convenzione: si veda, a tal proposito, la sentenza sul caso *Al-Jedda* (2011) e i commenti riportati in: MILANOVIC, *Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg*, in *European Journal of International Law*, 2011, 121; ECKES, HOLLENBERG, *Reconciling Different Legal Spheres in Theory and Practice: Pluralism and Constitutionalism in the Cases of Al-Jedda, Ahmed and Nada*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2013, 218.

³⁶ Vedi *supra* nota 23.

³⁷ Il Protocollo XVI alla Convenzione europea è stato firmato il 2 ottobre 2013 e per entrare in vigore

abbia introdotto una competenza pregiudiziale a favore della Corte europea, la quasi totale assenza di ratifiche rende ancora molto lontana la sua entrata in vigore.

8. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni svolte, nella vicenda in esame pare essere allora condivisibile la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Cassazione. La revisione del processo poteva essere ottenuta solamente tramite l'ottenimento di una pronuncia favorevole sul caso *de quo* emessa dalla Corte europea che avesse dichiarato la violazione del diritto all'equo processo tutelato dall'art. 6 Convenzione. Infatti, solo in questo modo il ricorrente avrebbe potuto invocare il nuovo motivo di revisione *ex art.* 630 c.p.p.

Invece, per quanto concerne la possibilità di invocare effetti estensivi delle pronunce della Corte europea, la Cassazione, pur escludendo la rilevanza della sentenza Ocalan nel caso di specie, riconosce tale eventualità e chiarisce altresì la natura degli obblighi che discendono da queste pronunce. A tal proposito, la Suprema Corte precisa che per produrre effetti estensivi, le sentenze della Corte europea non devono rivestire necessariamente la natura di sentenza pilota ma è sufficiente che evidenzino una situazione di oggettivo contrasto della normativa interna sostanziale con la Convenzione europea. Queste sentenze, pur potendo certamente possedere le caratteristiche della sentenza pilota, potrebbero anche non essere tali, come dimostrato dal caso Scoppola e, successivamente, dalla c.d. saga dei fratelli minori.

Relativamente all'interpretazione degli obblighi derivanti dalle sentenze pilota, invece, la Cassazione, pur condividendo in linea generale l'impostazione adottata dalla Corte europea, sembra voler escludere la possibilità di riconoscere ulteriori effetti estensivi rispetto a quelli già previsti dal Regolamento della Corte e lo fa distinguendo tra obblighi conformi e non conformi al nostro ordinamento. Infatti, la Cassazione chiarisce che la rideterminazione della pena può essere applicata per analogia a tutti i casi che presentino le medesime condizioni sostanziali di quello deciso dalla Corte europea, mentre l'obbligo di revisione può sussistere soltanto previa pronuncia della Corte europea sul caso di specie, ma non può essere invocato in tutti i casi simili che non abbiano ottenuto una sentenza dichiarativa della lesione del diritto all'equo processo. Si tratta, certamente, di un limite arbitrario all'esecuzione di una sentenza pilota che preveda l'obbligo di revisione quale misura generale, le cui implicazioni potrebbero portare a una evidente contrapposizione tra

necessita della ratifica di almeno 10 Stati.

Corte europea e giudice nazionale, tale da incidere negativamente sul sistema multilivello di tutela dei diritti umani. La Cassazione motiva la propria posizione sulla base della necessità di limitare la flessibilità del giudicato penale e di salvaguardare il principio della certezza del diritto evitando la riapertura di innumerevoli processi già conclusi. Sotto questo profilo, sebbene tali motivazioni possano essere condivisibili in un'ottica di garanzia del diritto, esse aprono, nondimeno, un problema di adattamento dell'ordinamento interno alle sentenze pilota. Infatti, se si assume che la procedura di sentenza pilota è stata sostanzialmente voluta e accettata dagli Stati (il Comitato dei Ministri ne ha auspicato la nascita ancor prima che la Corte elaborasse il primo giudizio pilota), non sembra possibile pensare di lasciare agli stessi Stati, per tramite dei propri organi giurisdizionali, la scelta circa quali misure eseguire e quali no. Una simile situazione non potrebbe essere accettabile per due ordini di ragioni: anzitutto contravverrebbe alla *ratio* della sentenza pilota e, aspetto ben più significativo, violerebbe l'obbligo di esecuzione delle sentenze previsto dall' art. 46 della Convenzione, configurando un illecito internazionale. Infine, la (mancata) presa di posizione della Cassazione sulla questione dell'interpretazione dell'art. 6 della Convenzione nella vicenda in commento evidenzia una difficoltà di fondo che si manifesta in numerosi procedimenti vertenti su asserite violazioni del diritto a un equo processo. La differente gradazione con cui questo diritto viene tutelato nella Convenzione e nella Costituzione italiana e l'altalenante interpretazione che ne forniscono la Corte europea e la Corte costituzionale lasciano spazio a dubbi e contrasti che conducono a conseguenze rilevanti per il giudice comune.